

Il Commercio equo e solidale e la finanza etica nella Riforma della Cooperazione allo Sviluppo

di Eduardo Missoni

La questione della Riforma della Cooperazione allo sviluppo è ormai sul tappeto da diversi anni. Di fronte all'inerzia governativa e Parlamentare l'Associazione degli Operatori di Cooperazione allo Sviluppo ha promosso fin dal settembre del 1994 un'iniziativa per una Riforma che si basi sull'esperienza e sulla partecipazione degli operatori del settore e di quanti, a diverso titolo impegnati nella solidarietà internazionale, desiderino dare il proprio contributo.

Una settantina di Parlamentari di tutti i gruppi hanno poi sottoscritto la proposta di legge "trasversale" che da quell'iniziativa è scaturita e che vede come primo firmatario il Sen. Boco; ma il principale risultato fin qui è stato proprio quello di aver contribuito ad avviare il dibattito in sede Parlamentare, dove - attualmente nella Commissione Esteri del Senato - sono in discussione, oltre al citato disegno di legge "trasversale" (AS 2494), altri quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare (Lega Nord - AS 2281, Popolari - AS 2781, Rifondazione Comunista - AS 1667, Sinistra Democratica - AS 2453) oltre a quello Governativo (AS 2989).

Una Riforma qualsiasi non sarebbe però un risultato finale auspicabile e deve preoccupare non poco che l'esigenza di una radicale trasformazione si debba confrontare ora con forti spinte conservative che, anche in seno alla maggioranza, in nome di una presunta "necessaria" mediazione con le solite lobby, rischiano di limitare il tutto ad un'operazione di facciata: cambiare tutto, per non cambiare nulla di sostanziale. Là dove, dal punto di vista degli operatori è sostanziale e irrinunciabile che la Riforma assicuri la netta separazione tra l'indirizzo politico - che non può che spettare a Governo e Parlamento, ciascuno secondo le proprie competenze - e la funzione programmatico-attuativa, che deve essere necessariamente affidata per intero ad un organismo professionale dotato di ampia autonomia di gestione.

Nella ricordata proposta di legge "trasversale" emersa dal dibattito tra gli operatori sono stati accolti molti dei suggerimenti provenienti dal mondo della finanza etica e del commercio equo e solidale, prevalendo questa opzione sulla linea di pensiero di alcuni settori del mondo delle Organizzazioni Non Governative di sviluppo, che considerando questa materia aliena dalle finalità e dagli strumenti della cooperazione allo sviluppo, data l'implicazione di dinamiche più tipicamente commerciali, non l'avrebbero voluta inserire nel disegno di legge di Riforma in discussione.

Ma quale spazio hanno riservato le diverse forze politiche al tema?

Un rapido confronto tra i diversi orientamenti può essere estremamente illustrativo delle diverse sensibilità.

Fatto salvo il disegno di legge presentato dalla Lega Nord, tutti i disegni di legge presentati in Senato menzionano il Commercio equo e solidale. Tra questi, il ddl governativo si limita appunto a menzionare una generica agevolazione del commercio equo e solidale e di un non meglio specificato "risparmio etico":

“Lo Stato stimola, favorisce e sostiene l’attività in favore dei PVS ...anche agevolando il commercio equo e solidale nonché le attività di risparmio etico per la raccolta di fondi da destinare senza fini di lucro al finanziamento dei progetti. Tali attività possono anche usufruire di un contributo parziale dello Stato (art.3, 3)”.

Il disegno della Sinistra democratica, è più preciso in merito al tipo di agevolazioni (esenzione IVA) ed introduce un riferimento alla certificazione dell’Unione Europea.

“Le attività di cooperazione non governativa ...ivi compresi...l’importazione e la vendita al dettaglio dei beni del commercio equo e solidale, con marchio riconosciuto dall’Unione Europea, nonché le attività di risparmio etico atte a raccogliere fondi da destinare senza fini di lucro al finanziamento di progetti...sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale e sono esentati dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. La remunerazione dei depositi effettuati per almeno tre anni sui fondi creditizi del risparmio etico è esente da imposte. (art.12, 1)”

Anche qui, però il riferimento al “risparmio etico” manca di una indispensabile definizione di quel tipo di attività creditizia, là dove come è noto l’etichetta “risparmio etico” applicata oggi da alcuni Istituti di credito ad alcuni programmi di investimento, non dà alcuna garanzia circa gli investimenti cui i fondi del risparmiatore sono diretti, garantendo esclusivamente l’utilizzazione “etica” degli interessi derivanti dagli investimenti medesimi.

Il riferimento alla normativa europea si ritrova anche - ed in modo più preciso - nel ddl di PRC:

“La Repubblica, ottemperando alla risoluzione del Parlamento europeo n. A3-0373/93, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile fra Nord e Sud del mondo e si impegna a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono questa attività (art. 1, 3).”

e più avanti quello stesso ddl dedicando al Commercio equo e solidale uno specifico articolo, precisa ulteriormente:

“La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi partner , che tendano a valorizzarne le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile (art.25, 1)”

I disegni di legge PRC, PPI e “trasversale” vanno poi oltre la definizione o la generica indicazione di facilitazione, codificando il commercio equo e solidale e le condizioni che danno accesso alle facilitazioni; l’origine comune dei tre ddl, è peraltro evidente.

In particolare si circoscrivono le caratteristiche dei soggetti del commercio equo e solidale e le procedure cui essi devono attenersi, prevedendone l’iscrizione in uno specifico registro che PPI e Trasversale collocano “presso il Ministero delle Finanze”:

(dal Ddl del PRC, art.25)

*“2. I soggetti di cui all'articolo 20 [Associazioni, etc..... n.d.R] che praticano gli scambi di cui al comma 1 sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della cooperazione allo sviluppo. **[il Ministro di Cooperazione è previsto solo nella proposta di PRC n.d.R]***

3. Possono essere iscritte, negli albi di cui al comma 1, le associazioni e le società cooperative che:

a) siano costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) abbiano come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultino in alcun modo collegate con entità aventi finalità di lucro, italiane o straniere;

d) possano dimostrare di aver svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni.”

Cui si aggiungono per il ddl “trasversale” (all’art.21, 6)

e) non abbiano al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) la presenza dei lavoratori non soci sia inferiore a quella dei soci lavoratori.

Le stesse condizioni si trovano riprodotte, negli stessi termini seppure accorpate in un numero di lettere minore nella proposta PPI.

La proposta di PRC guarda poi privilegia le iniziative con determinate caratteristiche:

“Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner , salvaguardino altresí i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività (art. 25, 4)”.

L'esenzione da "imposte doganali e d'importazione" è soggetta alla certificazione di origine dei prodotti nelle proposte "Trasversale" e PPI; compito da entrambi attribuito alla "Agenzia":

(dal Ddl "trasversale" art. 21)

"4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi beneficiari di cui all'articolo 2, destinate ad essere commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, sono esenti da imposte doganali e d'importazione.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, le merci da destinare in Italia al circuito del commercio equo e solidale devono essere certificate all'origine dall'Agenzia, da cui risulti la loro produzione nell'ambito di iniziative rispondenti alle finalità ed ai criteri indicati agli articoli 1 e 2".

La proposta del PPI è sovrapponibile salvo essere più restrittiva nell'individuare il tipo di iniziativa (progetto) nell'ambito della quale i prodotti "equi e solidali" devono essere generati:

"... nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo totalmente o parzialmente finanziate con le risorse del Fondo unico per l'APS (art. 22, 4)"

Per quanto riguarda invece il tema della finanza etica - che chi scrive ritiene abbia un'accezione più ampia di "risparmio etico", che comunque non viene definito nelle proposte che li menzionano - solo il Ddl "trasversale" ne precisa le caratteristiche e le attribuisce un preciso ruolo nel contesto "finanziario" della cooperazione, escludendo di fatto che possano essere definiti "etici" investimenti gestiti da istituti creditizi tradizionali.

"7. Nella gestione finanziaria del Fondo nazionale non sono ammessi investimenti che non perseguano le finalità di cui all'articolo 1, fatti salvi quelli in titoli di Stato e gli investimenti di finanza etica.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, sono definiti investimenti di finanza etica quelli esclusivamente diretti ad attività socialmente utili, la cui utilizzazione sia in tal senso certificata e siano gestiti da istituti od organizzazioni la cui attività creditizia sia statutariamente limitata a tale ambito (Art.5)."

In assenza di un'adeguata azione di sostegno ed informazione, molte delle proposte innovative illustrate potrebbero svanire nel corso del dibattito. È chiaro dunque che gli operatori del commercio equo e solidale e più in generale quelli della cooperazione e della solidarietà internazionali non possono abbassare la guardia.